aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0103363
del 24/02/2025

Roma, 21 febbraio 2025

Spett.le
Regione Liguria
Direzione Generale di Area
Sviluppo e Tutela del Territorio,
Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale e
Sviluppo Sostenibile
Viale D'Annunzio 111
16121 Genova

via pec all'indirizzo via.certificata@cert.regione.liguria.it

e p.c.
Spett.le
Regione Liguria
Direzione Generale Territorio
Servizio Urbanistica
Settore Tutela del Paesaggio e
Demanio Marittimo
Via Fieschi, 15
16121 Genova

via pec all'indirizzo: protocollo@pec.regione.liguria.it
via e-mail all'indirizzo dg.territorio@regione.liguria.it

Oggetto: Controdeduzioni alla nota Prot-2025-0075608 del 10/02/2025 del Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al progetto di un Parco eolico onshore denominato "Bric dell'Eremita" costituito da 6 aerogeneratori di potenza 4,5 MW ciascuno, per un totale di 27 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica, da realizzarsi nei comuni di Cairo Montenotte e Pontinvrea (SV) – proponente Trynyty Wind S.r.l.

Spett.le Regione Liguria,

con la presente, la scrivente società Trynyty Wind S.r.l. (di seguito la "Società") intende presentare le proprie controdeduzioni alla nota del Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo (di seguito l'"Ufficio Paesaggio") della Regione Liguria di cui in oggetto.

Con il parere in oggetto, l'Ufficio Paesaggio ha affermato che il sistema di viabilità proposto dalla Società risulta "*potenzialmente invasivo per la naturale continuità del paesaggio e per i livelli di tutela citati*", nonostante la Società abbia dettagliatamente illustrato il corretto inserimento del progetto "Bric dell'Eremita" e del relativo sistema viario nel paesaggio circostante e proposto apposite opere di mitigazione, già accuratamente descritte nell'apposita relazione integrativa trasmessa alla Regione Liguria in data 08/01/2025.

Premettendo che i due contributi emessi dal Settore Urbanistica e dall'Ufficio Paesaggio, firmati dallo stesso dirigente, sono in evidente contrasto tra di loro, posto che il Settore Urbanistica non ha rilevato criticità ed ha ritenuto adeguate le opere di mitigazione previste dalla Società, si intende rappresentare quanto segue con riferimento alla nota dell'Ufficio Paesaggio in oggetto.

1. **Sulla compatibilità del parco eolico e del relativo sistema viario con il contesto paesistico-ambientale forestale.**

Come già rappresentato dalla Società con la relazione integrativa sugli aspetti paesaggistici trasmessa alla Regione Liguria in data 08/01/2025, il parco eolico e la relativa viabilità sono pienamente compatibili con il paesaggio circostante e le esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale delle aree forestali. Inoltre, la Società si è altresì proposta di finanziare la progettazione di un Piano Forestale di terzo livello e della relativa viabilità forestale, nonché la realizzazione della rete principale di viabilità definita dal medesimo Piano. Con riferimento al predetto Piano Forestale, si segnala che la Società ha già avviato la pratica per la sua redazione, richiedendo agli uffici competenti il Codice del Complesso Forestale, che rappresenta il primo step per l'avvio del Piano Forestale denominato "Bric dell'Eremita".

Si rammenta infatti che il Programma Forestale Regionale della Liguria, nel capitolo relativo alla viabilità forestale, sottolinea l'esigenza di una gestione razionale delle risorse forestali, che comprende anche lo sviluppo di un sistema di viabilità atto a soddisfare tutte le esigenze delle aree boscate, da quelle ambientali a quelle socioeconomiche. A tal proposito, il Programma Forestale Regionale evidenzia la necessità dello sviluppo di "*una articolata rete di viabilità forestale che consenta di intervenire in modo adeguato e compatibile*" con le esigenze della selvicoltura, in un'ottica non meramente protezionistica delle risorse forestali ma anche improntata allo sviluppo socioeconomico delle aree boscate.

In primo luogo, si rappresenta che la rete viaria in progetto, a differenza di quanto affermato nella nota in oggetto, non è "articolata e ramificata", ma è costituita unicamente dalla viabilità di collegamento tra gli aerogeneratori. Nell'intento di perseguire la necessità di collegare tra loro gli aerogeneratori dell'impianto a progetto, si è scelto di utilizzare in gran parte la viabilità forestale esistente (strade vicinali e piste forestali permanenti) adattandola alle esigenze di cantiere e prevedendo comunque il successivo ripristino al termine delle attività di costruzione. L'unica viabilità prevista *ex novo*, considerando le due alternative di progetto proposte, è quella funzionale all'accesso della turbina WTG 3C, che verrà realizzata in un'area boscata a spiccata valenza produttiva, ma attualmente completamente sprovvista di viabilità forestale. Nel dettaglio le due alternative proposte (relativamente all'aspetto viabilità *ex novo*):

- Soluzione di progetto (04W.T.29.01 – Planimetria viabilità e accessi in fase di cantiere): 378 metri (rispetto a 6200 metri circa di viabilità complessiva): 6% del totale
- Soluzione alternativa: (04W.T.29.03 – Planimetria viabilità e accessi in fase di cantiere – Soluzione Alternativa) : 970 metri rispetto a 5908 metri di viabilità complessiva): 16 % del totale

La soluzione alternativa, pur contemplando una quota maggiore di viabilità di nuova realizzazione, risulta essere più funzionale alla gestione del bosco nella zona del Bric dell'Eremita, ad oggi completamente priva di accesso, ma, come già precedentemente asserito, dotata di elevato potenziale produttivo (sia in termini selvicolturali che anemometrici).

Inoltre, la nota dell'Ufficio Paesaggio in oggetto afferma che la realizzazione di un sistema di viabilità come prospettato dalla Società comporterebbe una "*trasformazione territoriale diffusa, che altererà irreversibilmente l'aspetto originario di ampie aree boscate e collinari*".

Giova rammentare che - come anche già esposto nella relazione integrativa su aspetti paesaggistici - quella individuata per il parco eolico "Bric dell'Eremita" è un'area boscata vocata alla selvicoltura, interessata anche da interventi di taglio ed esbosco, tuttavia non dotata di infrastrutture viarie apposite. Come risulta evidente dalla documentazione fotografica allegata alla predetta relazione, le attività di selvicoltura vengono effettuate in assenza di un'adeguata viabilità principale di esbosco, mediante invece l'apertura di piste temporanee che compromettono gravemente il paesaggio circostante, non sono riconducibili ai principi di "razionale gestione delle risorse forestali" richiesti dal Piano Forestale Regionale e che sono indubbiamente più invasive ed impattanti rispetto alle soluzioni di viabilità prospettate dalla Società.

La realizzazione di una rete viaria adeguata e più strutturata rispetto alle piste temporanee attualmente presenti non solo produrrebbe un minore impatto sul paesaggio e sulle aree boscate, ma valorizzerebbe anche il potenziale produttivo dell'area e sarebbe in linea con le esigenze evidenziate dal Piano Forestale Regionale, consentendo alla comunità locale un più efficace svolgimento delle attività selvicolturali già praticate. Lo sviluppo di infrastrutture in aree come quella in questione avviene, generalmente, mediante finanziamento con bandi pubblici oppure proprio grazie a progetti come quello proposto dalla scrivente Società, che necessariamente, in un contesto come quello ligure, si localizzano frequentemente all'interno dei boschi. Con la realizzazione di un tale sistema viario, la Società intende coniugare l'esigenza della comunità locale di aprire delle strade per la loro attività selvicolturale con quelle del progetto "Bric dell'Eremita": si rammenta, infatti, che il progetto di realizzazione della rete viaria è stato condiviso con la comunità locale, e più del 60% dei proprietari delle aree boscate circostanti ha manifestato in forma scritta il proprio interesse e l'approvazione degli interventi proposti atti a migliorare la viabilità forestale. Si allegano alle presenti controdeduzioni le predette dichiarazioni dei proprietari, chiedendo tuttavia a codesta Spett.le Regione di non renderle pubbliche per esigenze di tutela della riservatezza.

Si rappresenta altresì che il sistema viario produrrebbe effetti positivi non solo dal punto di vista dell'impatto paesaggistico e della produttività dell'area, ma consentirebbe anche una valorizzazione del patrimonio forestale da punto di vista idrogeologico, socioeconomico ed ambientale.

Infine, si nota che il progetto di parco eolico "Bric dell'Eremita" andrebbe a collocarsi in una zona già interessata dall'installazione di parchi eolici, quali quelli di "Monte Greppino", "Valbormida", "Cascinassa", "La Rocca", "Naso di Gatto – Monte Negino", "Naso di Gatto – Monte San Giorgio" e "Surite del Cuculo". Considerata l'ampia diffusione di parchi eolici nelle vicinanze, è evidente che il contesto in cui andrebbe ad inserirsi il parco eolico proposto dalla Società rappresenti un'area già caratterizzata dalla presenza di impianti della medesima natura, ragion per cui l'impianto "Bric dell'Eremita" non andrebbe a compromettere le caratteristiche di pregio paesistico della zona. A ciò si aggiunga, come già riportato nella relazione integrativa sugli aspetti paesaggistici trasmessa a gennaio 2025, che l'intervisibilità del parco eolico "Bric dell'Eremita" è estremamente ridotta, poiché la morfologia del territorio e la sua boscosità comporteranno un'efficace mascheratura dell'impianto. Inoltre, la viabilità proposta (sia quella di nuova apertura che quella realizzata adattando quella esistente), sotto il profilo paesaggistico, non risulterebbe visibile percorrendo le vie di transito di pubblico accesso esistenti (strade provinciali e comunali e rete sentieristica). La viabilità sarebbe percettibile solo percorrendola e, trattandosi di aree private non di libero accesso, sarebbe visibile solo agli addetti ai lavori e agli aventi diritto di transito.

Con riferimento al vincolo sul complesso paesistico dei boschi di Montenotte, si nota che il D.M. 24/04/1985 non vieta in maniera assoluta qualsiasi modifica dell'assetto del territorio o qualsiasi opera edilizia che possa incidere sull'assetto paesistico, stabilendo invece che possano essere effettuati interventi se inquadrati *"in una opportuna pianificazione paesistica*". Sono, pertanto, consentiti gli interventi effettuati nel rispetto di quanto previsto dal P.T.C.P. della Regione Liguria. Nello specifico, l'area di intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 52 del P.T.C.P., relativo alle "Aree non Insediata in regime di Mantenimento" (ANI-MA), all'interno delle quali non sono preclusi nuovi interventi, pur nel rispetto dei caratteri del contesto paesistico e della peculiare qualità ambientale della zona.

Inoltre, giova rilevare che il territorio ligure è prevalentemente costituito da aree boscate – sostenere che, in assoluto, non sia possibile realizzare strade o interventi in aree boscate significherebbe precludere, in maniera manifestamente irragionevole, la realizzazione di nuove opere sulla maggior parte del territorio regionale.

2. Sulla compatibilità con l'art. 52 delle norme di attuazione del P.T.C.P. della Regione Liguria

Con riferimento alla questione della compatibilità con l'art. 52 delle NTA del P.T.C.P. regionale, si segnala che, come anche rilevato dall'Ufficio Paesaggio, l'area di intervento è classificata in ambito ANI-MA.

L'art. 52 prevede la necessità di assicurare nelle zone ANI-MA, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive. Si ritiene che il progetto del parco eolico e del relativo sistema viario siano pienamente compatibili con quanto previsto da tale norma, in quanto consentiranno una maggiore efficienza nelle attività di selvicoltura già in essere, senza intaccare l'attuale assetto del territorio, permettendo nel contempo un razionale ed efficiente utilizzo della risorsa vento per la produzione di energia rinnovabile.

Inoltre, giova rammentare che l'art. 52 delle norme di attuazione del P.T.C.P. della Regione Liguria vieta, nelle aree in ambito ANI-MA, l'apertura di "nuove strade di urbanizzazione". La realizzazione del sistema di viabilità prospettato dalla Società non sarebbe incompatibile con questa previsione: infatti, come anche rilevato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Liguria, Sez. II, n. 877/2020, confermata dal Cons. Stato, sez. IV, con la sent. n. 5877/2021), **la viabilità di collegamento tra gli aerogeneratori e le relative piazzole e fondazioni non rappresenta "nuove strade di urbanizzazione"**, non potendosi pertanto configurare alcuna incompatibilità con quanto previsto dalle NTA.

3. Sulla violazione del principio del dissenso costruttivo e sulla rilevanza dell'interesse pubblico allo sviluppo degli impianti da FER.

Si ritiene, infine, che esprimendo un contributo negativo *tout court*, basato unicamente sulla sussistenza dell'interesse alla tutela paesaggistica, l'Ufficio Paesaggio abbia violato il principio di leale collaborazione che impone alle amministrazioni l'espressione di un "dissenso costruttivo", proponendo alternative progettuali, prescrizioni o soluzioni che avrebbero potuto consentire alla Società di superare il contributo negativo.

È stato infatti più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa che eventuali giudizi di incompatibilità paesaggistica debbano risultare da un confronto tra le singole caratteristiche del progetto e quelle dell'area di riferimento, e non tra il progetto nel suo complesso e la norma di tutela astrattamente considerata (*ex multis*, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II-quater, n. 11092/2021; T.A.R. Veneto Venezia, n. 55/2025), dovendo altresì rispettare il principio del dissenso costruttivo: in ossequio a tale principio, le amministrazioni hanno l'obbligo di collaborare con il privato, imponendo prescrizioni o consentendo di apportare eventuali modifiche al progetto necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati (così Cons. Stato, sez. VI, n. 8091/2023). L'Ufficio Paesaggio, con la nota in oggetto, si è limitato ad esprimere il proprio dissenso basandosi sulla sussistenza di vincoli paesaggistici e di un particolare regime di tutela previsto per le aree in questione. Considerando altresì che il territorio ligure è per il 73% boscato e che le aree come quelle previste nel progetto rappresentano alcune delle poche zone compatibili con l'installazione di impianti FER, avrebbe invece dovuto, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e del dissenso costruttivo, offrire la possibilità alla Società di superare le criticità evidenziate, mediante variazioni tecniche o richieste di ulteriori misure di mitigazione. A tale ultimo proposito, giova sottolineare come il compito dell'Ufficio Paesaggio di avere un approccio costruttivo possa considerarsi addirittura agevolato dalla proposta di sviluppare un Piano Forestale di terzo livello, che peraltro ha già incontrato il favore del competente ufficio della stessa Regione con cui sono state avviate le prime interlocuzioni per avviare l'iter necessario, come di seguito evidenziato.

Quanto sopra esposto non può che essere letto, inoltre, alla luce della particolare rilevanza attribuita dal legislatore e dalla giurisprudenza allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, considerata anche la centralità del principio della massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di matrice europea e ribadito anche dalla Corte Costituzionale (ex multis, sentenze, n. 27/2023 e n. 77/2022).

Non è infatti possibile affermare una prevalenza dell'interesse alla tutela dei valori paesaggistici rispetto agli altri interessi pubblici (tra cui anche quello allo sviluppo degli impianti di produzione energetica da FER), in quanto la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta un'attività di interesse pubblico che contribuisce **non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici** (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2930/2024; n. 2983/2021).

Una valutazione negativa basata unicamente sulla sussistenza di un interesse paesaggistico, quale quella contenuta nella nota in oggetto, appare dunque irragionevole ed arbitraria, non avendo l'Ufficio Paesaggio considerato la rilevanza ambientale e paesaggistica del progetto di impianto presentato dalla Società, né proposto delle soluzioni che avrebbero potuto consentire un superamento delle criticità.

Contrariamente a quanto espresso dal settore Paesaggio, che definisce il piano forestale "non pienamente circostanziale", si ribadisce che la Scrivente Società ha già avviato l'iter di progettazione del Piano stesso, richiedendo ai competenti uffici regionali l'attribuzione del Codice del Complesso Forestale "Bric dell'Eremita". Il piano forestale è pertanto da intendersi come un'azione concreta e circostanziata nei confronti della quale si richiede che l'ufficio Paesaggio dimostri la necessaria attenzione, considerando la bontà dell'iniziativa in grado di unire gli interessi della comunità locale, la pubblica utilità degli impianti FER e la tutela del paesaggio, rappresentando una soluzione innovativa e, ad oggi, unica nel suo genere.

***

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che sussistano fondati elementi per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 relativo al parco eolico "Bric Eremita" con valutazione di non assoggettabilità a VIA, eventualmente con prescrizioni relative ad ulteriori misure di mitigazione atte a favorire un'ulteriore integrazione dell'impianto con il paesaggio circostante.

Trynyty Wind S.r.l.

Il legale rappresentante

Trynyty Wind S.r.l.
Lungotevere dei mellini 7
00193 Roma
P.IVA e C.F. 17284761008
trynytywind@legalmail.it
SDI: W7YVJK9